

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONZANO VENETO (TV)
E SPRESIANO (TV) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 (dieci) del mese di gennaio viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, la seguente “Convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segretario comunale fra i Comuni di Ponzano Veneto e Spresiano”

TRA:

Il Comune di Ponzano Veneto (TV) C.F. 00517500260, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Monia Bianchin, nata a Treviso il 03.04.1973, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'ente suddetto;

E

Il Comune di Spresiano (TV) C.F. 00360180269, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Della Pietra, nato a Treviso il 20.05.1976, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'ente suddetto;

PREMESSO

Che l'art. 30 del d. Lgs. 18/08/2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni;

Che l'art. 98, comma 3, del d. Lgs. 18/08/2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

Che l'art. 10, comma 3, del d. P.R. n. 465/1997 prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa

Sezione Regionale dell'Agenzia Nazionale Autonoma del Segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segretario;

Che l'art. 10, comma 2 del d. PR n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che con deliberazione consiliare del Comune di Ponzano Veneto n. 47 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del d. Lgs. 267/00;

Che con deliberazione consiliare del Comune di Spresiano n. 52 del 06.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato di segretario comunale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E SCOPI

I Comuni di Ponzano Veneto e Spresiano, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del d. Lgs. 267/00 nonché dell'art. 10 del d. P.R. 465/97 stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, l'ufficio di segretario comunale al fine di avvalersi della prestazione professionale di un

unico Segretario Comunale per l'espletamento di funzioni e compiti che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o per effetto di provvedimenti dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti sono attribuite allo stesso Segretario Comunale.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Comune capo convenzione per la gestione dell'ufficio in oggetto e' il Comune di Ponzano Veneto dove viene individuata la sede dell'ufficio di segretario convenzionato.

Il Sindaco del Comune capo convenzione e' titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale nei casi previsti dagli articoli 99 e 100 del d. Lgs. 267/00 nonché nelle fattispecie previste dall'art. 15 del d. P.R. 465/1997.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Spresiano e in sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio nel Comune capo convenzione ricopra l'incarico di titolare dell'ufficio di segretario convenzionato. La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del segretario comunale.

In caso di revoca, qualora le gravi violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15 comma 5 del d. P.R. 465/97 e dall'art. 18 del C.N.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 sarà curata dal Comune interessato; in tal caso il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al presente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco del Comune di

Ponzano Veneto, quale comune capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

ART. 3

RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del segretario comunale e' disciplinato dal D.lgs. 267/00, dal d. P.R. n.465/1997 e dai vigenti C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali.

Gli istituti giuridici e contrattuali connessi al rapporto funzionale del Segretario comunale con i Comuni convenzionati sono di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione.

ART.4

ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

La prestazione professionale del Segretario comunale e' così ripartita: 60% dell'orario settimanale di lavoro al Comune di Ponzano Veneto e 40% dell'orario settimanale di lavoro al Comune di Spresiano.

Il Segretario comunale dovrà svolgere le funzioni presso le suddette Amministrazioni comunali secondo un calendario che verrà concordato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto del vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali.

ART. 5

CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA

La classe di appartenenza della Segreteria e' quella equivalente al numero complessivo degli abitanti dei due Comuni.

ART. 6

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il funzionamento dell'ufficio di segretario comunale e la puntuale esecuzione della convenzione.

I Sindaci dovranno consultarsi ogniqualvolta debbano essere adottati provvedimenti che possono incidere sullo svolgimento dell'attività dell'ufficio associato di segretario comunale.

ART. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI FINANZIARI - OBBLIGHI E GARANZIE

Per l'espletamento della prestazione professionale resa nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati compete al Segretario comunale il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Al segretario comunale titolare dell'ufficio associato spetta oltre al compenso dovuto per la corrispondente classe di appartenenza della segreteria convenzionata, la retribuzione mensile aggiuntiva fissata nella misura del 25% del trattamento economico annuo lordo, fatta salva ogni

diversa futura determinazione derivante dal C.C.N.L. (art. 97 c.6 del d.lgs. 267/00) .

La retribuzione di risultato sarà a carico di ciascun Comune per la quota di monte salari di propria competenza. La valutazione della prestazione professionale in relazione ai risultati raggiunti ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato verrà effettuata da ciascun Sindaco dei Comuni convenzionati.

Sara' ad esclusivo carico dell'ente la retribuzione per eventuali funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale e più in generale il compenso che trova origine in uno solo degli enti.

Le spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del d. P.R. 465/1997 dovranno essere calcolate ai fini del rimborso secondo quanto indicato nella nota dirigenziale n. 0031811 in data 19/07/2012.

ART. 8

RIPARTO DELLE SPESE

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale all'orario di servizio indicato nel precedente art. 4.

Gli emolumenti aventi natura non continuativa, quelli correlati ai risultati raggiunti, le eventuali integrazioni dell'indennità di posizione per incarichi aggiuntivi e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni, saranno definiti direttamente dagli enti a favore dei quali le prestazioni vengono rese.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione dell'intero trattamento economico spettante al Segretario comunale e l'altro comune convenzionato dovrà provvedere al rimborso della parte a lui spettante con cadenza trimestrale e con rate predeterminate salvo conguaglio fiscale della quota-parte a suo carico.

ART. 9

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte in ciascun Comune dal Vice Segretario del Comune di Spresiano nominato dal Sindaco del Comune di Spresiano.

ART. 10

FERIE E ASSENZE

Il Comune capo convenzione si fa carico della gestione delle ferie e delle assenze del Segretario titolare dell'ufficio associato.

ART. 11

DURATA E SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione cesserà al termine del mandato, per qualsiasi ragione, di uno dei due sindaci dei Comuni convenzionati. In tal caso si ritiene automaticamente prorogata fino alla scadenza dei 60 giorni dalla nomina del nuovo Sindaco.

La convenzione potrà essere rinnovata con atto deliberativo assunto solamente dal Consiglio comunale neo-eletto alle medesime condizioni. Solo nell'ipotesi di condizioni aggiuntive o di modifica di quelle esistenti,

fatte salve quelle rese obbligatorie per legge, la convenzione dovrà essere approvata anche dal Consiglio Comunale dell'altro ente convenzionato.

In ogni caso nell'ipotesi di rinnovo contestuale di tutti e due i Consigli comunali, la convenzione potrà' essere dagli stessi nuovamente adottata.

Gli effetti della presente convenzione potranno comunque cessare in qualunque momento per una delle seguenti cause:

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte e due le Amministrazioni comunali;

b) recesso unilaterale da parte di una delle due Amministrazioni comunali contraenti da adottare con motivato atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno un mese all'Amministrazione capo - convenzione o da parte di quest'ultima all'altra amministrazione. In tal caso il recesso avrà efficacia con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione stessa.

Dalla data dello scioglimento della convenzione, il Segretario dell'ufficio convenzionato diventerà titolare automaticamente dell'ufficio di segretario del Comune capo convenzione.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, alla Prefettura - UTG di Venezia, Albo dei Segretari comunali, Sezione regionale Veneto, affinché la stessa provveda ad adottare gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario comunale al Comune con sede vacante.

ART.12

NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera un rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti, alle disposizioni dettate in merito dalla Unità di missione istituita presso il Ministero dell'Interno nonché al vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.

P. IL COMUNE DI PONZANO VENETO -Il Sindaco Monia Bianchin

P. IL COMUNE DI SPRESIANO -Il Sindaco Marco Della Pietra

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. 241/1990, così come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, come da disposizioni del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -----